Comune di Striano

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34/2026 del 29/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CARNEVALE STRIANESE -ETS

Il giorno 29/07/2026 alle ore 18:57 e seguenti in Striano e nella sala delle adunanze consiliari, notificato a norma di Legge e dello Statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
GIULIO GERLI	P		SONIA CRISCUOLO		A
OLIMPIA FERRARA	P		NUNZIA CALDARELLI	P	
ROSA REGA	P		ANTONIO DEL GIUDICE	P	
LUIGI REGA	P		ANTONIETTA BOCCIA		A
LUIGI GATTI	P		ANTONIO CORDELLA	P	
SANTOLO SORVILLO		A	GIUSEPPE MACCARONE	P	
SEVERINO RENDINA	P				

Presenti: 10 Assenti: 3

Assiste: GIOVANNI MAZZA - Segretario Comunale

Presiede: GIULIO GERLI - Sindaco

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto.

Visto il Decreto Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.;, Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. T.U.E.L.;

Esito: Approvata con immediata esecutività

Su proposta dell'assessore Rosa Rega

Premesso che:

- il Carnevale di Striano trae origine da matrici culturali antiche, riconducibili alle feste dionisiache e ai saturnali romani, durante le quali si realizzava una sospensione dell'ordine costituito e delle convenzioni sociali, lasciando spazio a forme rituali di libertà, rigenerazione e celebrazione del ritorno della primavera;
- la comunità strianese, insediata sin dall'epoca preromana come attestato dal rinvenimento della necropoli del IX secolo a.C., ha custodito nei secoli forme popolari di celebrazione del Carnevale, intrecciando ritualità religiosa, cultura contadina e tradizione gastronomica;
- tra le espressioni più autentiche della tradizione locale si annovera l'antico Casatiello Strianese, panino biscottato in farina di granturco dalla tipica forma di "lontro", che rappresenta un simbolo identitario legato al Martedì Grasso e al Sabato Santo nonché a tutto il periodo pasquale;
- fino agli anni '80 il Carnevale strianese si è manifestato in forme spontanee e comunitarie - feste in maschera domestiche, sfilate improvvisate, canti popolari nelle scuole e nella parrocchia - espressione genuina della partecipazione collettiva;
- nel 1981 venne realizzato il primo carro allegorico raffigurante "Il Cavallo di Troia", segnando l'inizio di una nuova fase organizzata della manifestazione sotto il coordinamento della locale Pro Loco;
- successivamente, il territorio fu suddiviso nei cinque storici rioni (ArcoMarzo, Piazza, Saudone e Troccole), favorendo una partecipazione strutturata e competitiva nella realizzazione dei carri allegorici;
- nel dicembre 2006 veniva costituita l'Associazione culturale e artistica "Carnevale Strianese", con lo scopo di coordinare e programmare le iniziative legate alla manifestazione;
- il Carnevale Strianese trova la propria rappresentazione simbolica nella maschera "Histriano", emblema dell'identità storica e culturale della comunità, quale sintesi delle radici, della memoria e dell'evoluzione della manifestazione nel corso degli anni, divenuta simbolo della tradizione carnevalesca strianese;
- il 18 dicembre 2011 veniva inaugurata la Cittadella del Carnevale, realizzata nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo;
- con delibera di giunta n.95 del 17 luglio 2018 è stata approvata la proposta progettuale "Carnevale Strianese – edizione 2019" finalizzata alla partecipazione all'Avviso Pubblico della Regione Campania per la selezione di "Eventi per la promozione e la valorizzazione dei territori" e si dava atto della collaborazione continuativa dell'ente con l'Associazione culturale e artistica "Carnevale Strianese" e della numerazione delle edizioni;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale ha inserito tra le linee programmatiche, approvate con la deliberazione Consiliare n. 18 del 21 giugno 2024, l'obiettivo di favorire la "*rinascita, il rilancio e la valorizzazione del Carnevale Strianese*" come evento di rilevanza locale e territoriale;
- il Carnevale di Striano ha assunto nel tempo una rilevanza regionale e nazionale, rappresentando non solo un evento festivo ma un volano culturale, turistico ed economico per l'intera comunità;
- le vicende internazionali (Covid-19) e amministrative degli ultimi anni hanno determinato un'interruzione del percorso di crescita della manifestazione, incidendo sul tessuto associativo, sull'attività dei maestri cartapestai e sull'immagine del Carnevale quale patrimonio collettivo;
- ciò nonostante il carattere storico e identitario del Carnevale ha riacceso l'entusiasmo e la partecipazione collettiva di tutte le fasce della popolazione costituendo un momento di aggregazione, divertimento e condivisione;
- analoghe esperienze presenti sul territorio nazionale dimostrano come la costituzione di soggetti giuridici autonomi e senza scopo di lucro abbia consentito una più efficace tutela,

organizzazione e promozione delle tradizioni carnevalesche, favorendo la continuità nel tempo, l'accesso a risorse pubbliche e private e il coinvolgimento strutturato della comunità;

Valutato che la manifestazione esprime valori connessi alla Comunità civica locale e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino coerente con l'esercizio delle potestà pubbliche;

Rilevato che:

- occorre garantire stabilità organizzativa, autonomia gestionale, trasparenza amministrativa e programmazione pluriennale mediante nuove forme di aggregazione e soggetti giuridici idonei alla tutela del Carnevale;
- l'Amministrazione Comunale di Striano, all'esito di un'approfondita valutazione di carattere istituzionale, organizzativo e patrimoniale, ha rilevato l'opportunità e la necessità di promuovere la costituzione di un soggetto giuridico terzo, dotato di piena autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale e gestionale rispetto all'Ente, preferibilmente nella forma di fondazione o ente del Terzo Settore senza scopo di lucro, quale strumento idoneo a garantire, in maniera stabile e continuativa, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del Carnevale di Striano quale patrimonio culturale materiale e immateriale della comunità, la salvaguardia e la promozione dell'arte della cartapesta, la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche e culturali connesse alla manifestazione, la programmazione pluriennale delle attività, la partecipazione a bandi e procedure per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei, l'eventuale gestione, mediante strumenti giuridici conformi alla normativa vigente, di beni immobili comunali destinati alle attività connesse al Carnevale; il tutto nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità, pluralità, trasparenza amministrativa, sostenibilità economico-finanziaria e rappresentatività della comunità strianese;
- l'Amministrazione, sin dal suo insediamento, ha tenuto vari incontri con i rappresentanti dell'associazione e dei maestri cartapestai, nel corso dei quali sono state analizzate le principali criticità legate alla gestione della manifestazione e condivisa l'opportunità di avviare un percorso finalizzato alla costituzione di un soggetto come precedentemente descritto;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 16 febbraio 2026, recante *"Atto di indirizzo per l'istituzione di un soggetto giuridico terzo e autonomo per la tutela, la valorizzazione e la promozione della tradizione del Carnevale di Striano"*, è stato avviato il percorso finalizzato alla costituzione di una fondazione senza scopo di lucro per la tutela, la valorizzazione e la promozione del Carnevale di Striano quale patrimonio culturale materiale e immateriale della comunità, demandando alla Giunta comunale e agli uffici competenti l'avvio delle attività istruttorie necessarie;
- a seguito della citata deliberazione, gli uffici comunali competenti e l'Amministrazione comunale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, hanno avviato le attività istruttorie finalizzate alla costituzione della Fondazione, predisponendo gli atti necessari e svolgendo, nel contempo, un'attività di confronto e interlocuzione con le associazioni operanti sul territorio.
- la Fondazione Carnevale Strianese – ETS assumerà la tutela, la valorizzazione e la promozione della maschera :"Histriano", preservandone la storicità, il valore identitario e la funzione sociale consolidatasi nel tempo quale patrimonio della comunità strianese;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n.267 del 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio Affari Generali e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che sulla presente proposta sarà acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti del Comune di Striano, il quale sarà successivamente sottoposto al Consiglio Comunale prima dell'approvazione della deliberazione e sarà allegato alla stessa quale parte integrante e sostanziale.

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di approvare** la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente trascritta;
2. **Di approvare** la costituzione della Fondazione denominata **"Fondazione Carnevale Strianese - ETS"**, con sede nel Comune di Striano;
3. **Di approvare** lo Statuto della Fondazione, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
4. **Di stabilire** che il Comune conferirà alla Fondazione un fondo di dotazione iniziale pari a € 30.000,00 mediante copertura al capitolo di bilancio 2145;
5. **Di demandare** al Sindaco *pro tempore:*
 - alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dinanzi al Notaio;
 - alla nomina degli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo Statuto;
 - ogni ulteriore adempimento necessario per il perfezionamento della costituzione;
6. **Di autorizzare** il Sindaco ad apportare eventuali modifiche non sostanziali agli atti, richieste dal Notaio o dagli enti competenti;
7. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il dott. Biagio Minichini, nella qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, è il Responsabile del Procedimento, in assenza da parte dello stesso di formale atto di designazione di altro dipendente della struttura competente;
8. **Di incaricare** il Responsabile del Procedimento ad effettuare tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;
9. **Di dichiarare**, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Firmato da
Mazza Giovanni
11/08/2026 16:46:10

Firmato da
Giulio Gerli
11/08/2026 16:55:00

FONDAZIONE

CARNEVALE STRIANESE - ETS

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.1. È costituita, su iniziativa del Comune di Striano, una fondazione avente la denominazione di "Fondazione Carnevale Strianese – ETS".

1.2. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Striano (NA), attualmente presso il Centro Sociale Comunale sito in via Beniamino Marciano n. 70.

1.3. Il trasferimento della sede legale della Fondazione, nell'ambito del Comune di Striano, non costituisce modifica statutaria.

1.4. La Fondazione svolge attività in Italia e dall'estero.

1.5. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme del Codice Civile in materia di fondazioni, dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni di legge applicabili.

1.6. La Fondazione assume quale proprio simbolo-distintivo (stemma) la maschera denominata "*Histriano*", raffigurata nel logo della Fondazione (allegato A). Tale maschera costituisce elemento identificativo esclusivo della Fondazione ed è utilizzata in ogni atto, documento, comunicazione e iniziativa ad essa riconducibile. L'uso della denominazione e del logo è riservato alla Fondazione, che può autorizzarne la riproduzione esclusivamente per finalità coerenti con i propri scopi istituzionali.

1.7. La fondazione ha un proprio sito web per la pubblicazione degli atti, comprensivo della sezione Amministrazione trasparente, ove devono essere pubblicati i verbali degli organi tempestivamente. I verbali relativi alle modifiche dello statuto e alla

nomina /cessazione degli amministratori devono anche essere depositati telematicamente presso il portale del RUNTS istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come anche i bilanci.

1.8. La fondazione, oltre alla conservazione decennale (prevista civilisticamente) negli appositi libri presso la sede legale, assicura altresì la conservazione permanente dei verbali degli organi, in quanto documentano la vita dell'ente e le tradizioni del carnevale, promuovendo altresì la digitalizzazione del patrimonio immateriale.

1.9. Di ogni seduta del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti deve essere redatto apposito verbale contenente l'indicazione del luogo e la data, l'oggetto, il nome dei presenti, il riassunto delle discussioni, la decisione e l'esito delle votazioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro dell'organo designato dal presidente ad inizio della seduta oppure da un dipendente comunale previo accordo con l'ente. I verbali, una volta redatti, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario, pubblicati e conservati

1.10. La sua durata è illimitata.

Art. 2 – Scopi e Attività – Tutela della tradizione storica

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la tutela, la promozione, la valorizzazione, l'organizzazione e la gestione del patrimonio culturale, storico e artistico (carri, maschere, archivi ecc.) legato alla tradizione locale del *Carnevale Strianese* e alla formazione professionale nelle arti del carnevale. In particolare, tali finalità sono perseguite mediante:

- la realizzazione, il sostegno e la valorizzazione delle edizioni annuali della manifestazione storica denominata "*Carnevale Strianese*", garantendo la

salvaguardia della sua identità storica e dei relativi mestieri artigianali (cartapesta, sartoria, scenografia ecc.);

- la promozione della cultura popolare, delle tradizioni locali e dei riti e costumi legati al Carnevale Strianese, anche attraverso la gestione di spazi espositivi e attività didattiche e di ricerca volte alla trasmissione delle competenze tradizionali alle nuove generazioni;
- il recupero, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali, storici e artistici connessi al Carnevale;
- la ricerca e la valorizzazione del patrimonio immateriale e delle tradizioni popolari del territorio e dell'area mediterranea;
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni e/o di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, direttamente o in convenzione con enti terzi, in Italia e all'estero, anche aderendo a Reti e Partenariati storici o Istituzioni culturali;
- la progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi improntati a criteri di sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di promuovere un "Carnevale sostenibile", anche mediante l'impiego di materiali riciclabili nella lavorazione della cartapesta, la riduzione dell'utilizzo di plastica e l'adozione di sistemi di raccolta differenziata e gestione responsabile dei rifiuti nel corso delle manifestazioni;
- la formazione culturale, tecnica ed artistica nell'arte della cartapesta;
- nonché educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), f), i) e k) del D.Lgs. n. 117 del 2017 (c.d. Codice Terzo Settore).

2.2. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione può altresì esercitare attività diverse, ivi incluse attività di natura commerciale – quali, a titolo esemplificativo, la raccolta fondi, le sponsorizzazioni e il merchandising – purché aventi carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

2.3. La Fondazione può compiere tutte le operazioni di natura patrimoniale, immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenute utili o necessarie al conseguimento dei propri scopi istituzionali, purché svolte in assenza di finalità speculative.

2.4. Al fine di garantire l'elevato valore artistico, la sicurezza dei manufatti e la continuità della tradizione storica del Carnevale è istituito l'Albo dei maestri costruttori e delle imprese artigiane del carnevale. L'iscrizione a tale Albo costituisce requisito necessario ai fini della realizzazione delle opere allegoriche e dei carri mascherati inseriti nel programma ufficiale del Carnevale Strianese. L'Albo assicura il possesso, in capo agli iscritti, dei requisiti di onorabilità, capacità tecnico-artistica, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 3 – Composizione

3.1. La Fondazione è composta da:

-**Fondatore Promotore**: il Comune di Striano;

-**Partecipanti Sostenitori (Sponsor)**: enti, associazioni o privati che contribuiscono stabilmente al fondo di gestione, mediante conferimenti in denaro, beni o servizi, in misura non inferiore a quanto stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

- **Partecipanti Tecnici(Carristi**): le associazioni dei carristi e dei gruppi mascherati, i maestri costruttori, le associazioni culturali locali, che, attraverso apposita convenzione, conferiscono le proprie competenze artistiche o contribuiscono alla realizzazione dell'evento e alla tutela del patrimonio immateriale del Carnevale.

3.2. Acquisizione e perdita della qualifica: la qualifica di partecipante, sia tecnico sia sostenitore, è attribuita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di apposita domanda scritta. La qualifica ha durata annuale e si rinnova mediante il versamento della quota associativa e/o la sottoscrizione del relativo impegno tecnico. La qualifica di partecipante si perde per recesso, per mancato versamento della quota ovvero per esclusione deliberata dal CdA in caso di gravi motivi o di condotte incompatibili con i principi, le finalità e l'onorabilità della Fondazione.

3.3. Diritti e doveri: tutti i partecipanti hanno diritto di far parte dell'assemblea con diritto di voto (secondo il codice del terzo settore: una testa un voto).

Art. 4- Organi della Fondazione

4.1. Sono organi della Fondazione:

a) **Il Presidente del CdA e della Fondazione**: Organo di vertice con

rappresentanza legale dell'ente.

b) **Il Consiglio di Amministrazione (CdA)**: Organo di indirizzo e gestione amministrativa, composto da 5 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, sia del CdA che della fondazione;

c) **L'Assemblea dei Partecipanti**: Organo consultivo e di partecipazione, con specifiche competenze deliberative espressamente attribuite dallo statuto, composto dai Partecipanti Tecnici (*Carristi*) e dai Partecipanti Sostenitori (*Sponsor*);

d) **Il Direttore Artistico**: Organo monocratico responsabile della progettazione culturale e della regia dell'evento, nominato dal CdA;

e) **Il Comitato Tecnico Artistico**: Organo tecnico-consultivo a supporto della qualità dei manufatti e della tradizione storica;

f) **l'Organo di Controllo (Revisore Unico)**: Organo di vigilanza contabile e di legittimità, composto da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Art. 5 – Patrimonio

5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale conferito dal Comune e dal Fondo di gestione.

5.2. Il Fondo di dotazione comprende i beni, mobili e immobili, conferiti o messi a disposizione gratuitamente dal Comune con vincolo di destinazione d'uso, con oneri di manutenzione ordinaria a carico della fondazione, il cui valore iniziale è pari a 30.000,00 euro, e comunque non inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 117 del 2017 (c.d. Codice Terzo Settore).

5.3. Il Fondo di gestione comprende: contributi pubblici e privati; rendite patrimoniali; donazioni, eredità, legati e proventi derivanti dalle attività della

Fondazione.

5.4. La Fondazione può accettare donazioni, eredità e legati, con beneficio d'inventario, ed alienare beni immobili previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e parere favorevole del Fondatore, espresso tramite deliberazione di Consiglio comunale.

5.5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione a fondatori, amministratori o partecipanti. Gli avanzi e i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso alle manifestazioni e attività di merchandising, devono essere reinvestiti esclusivamente per il potenziamento del Carnevale e delle attività culturali, ovvero per gli scopi statutari e per la copertura dei costi organizzativi.

5.6. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai sensi dell'art. 9 del del D.Lgs. n. 117 del 2017 (c.d. Codice Terzo Settore).

Art.6–Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione

6.1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. È nominato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Striano tra i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

6.2. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei partecipanti, fissandone l'ordine del giorno;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sottoscrive i contratti e gli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nonché le

autorizzazioni per la sicurezza insieme ai tecnici;

- intrattiene e cura i rapporti istituzionali con il Comune, la Regione, il Ministero della Cultura e ogni altro soggetto istituzionale esterno;
- assicura che l'attività del Direttore artistico sia coerente con gli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione e con il budget assegnato, esercitando una funzione di alta vigilanza sulla corretta gestione dei fondi destinati agli eventi;
- ha facoltà di nominare un Vicepresidente, tra i componenti del CdA.

Art.7–Consiglio di Amministrazione (CdA)

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e gestione amministrativa, così composto:

- Due dei cinque componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco p.t. del Comune di Striano, previo espletamento dell'avviso di cui al successivo punto 7.2.
- i restanti tre componenti sono eletti dall'Assemblea dei Partecipanti da un elenco proposto dal Sindaco p.t., previo espletamento dell'avviso di cui al successivo punto 7.2.

7.2 Pertanto tutti i predetti componenti sono individuati nel rispetto della disciplina nazionale e secondaria vigente, previa pubblicazione di avviso pubblico volto a raccogliere le manifestazioni di interesse e i curricula di persone di comprovata esperienza e competenza in ambito culturale, gestionale o professionale.

7.3 Nella designazione e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti complessivi.

7.4 Il Presidente ed i Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità, intesi

come assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la Pubblica Amministrazione o il patrimonio, nonché dei requisiti di professionalità, comprovati da esperienze documentate in ambito gestionale, legale, culturale. Essi devono altresì operare in assenza di conflitto di interesse. In particolare:

- non possono essere nominati soggetti che abbiano liti pendenti con il Comune o con la Fondazione stessa o che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, o di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;
- non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i dipendenti del Comune che esercitano funzioni di vigilanza o controllo sulla Fondazione, né il Sindaco, i Consiglieri comunali o gli Assessori in carica, né i carristi, né i fornitori della Fondazione.

7.5. La durata dell'incarico, salvo revoca anticipata per giustificato motivo, è legata alla durata del mandato sindacale.

7.6. Alla scadenza del mandato sindacale, il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica in regime di *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed indifferibili, fino alla nomina dei nuovi componenti.

7.7. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

7.8. I membri del Consiglio di Amministrazione che intendano rassegnare le proprie dimissioni devono darne comunicazione scritta al Presidente della Fondazione e al Sindaco del Comune di Striano. Le dimissioni hanno effetto immediato qualora permanga in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; in caso contrario, esse producono effetto a

decorrere dalla data di ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

7.9. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decesso, revoca o qualsiasi altra causa, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione con tempestività e, comunque, entro 30 giorni dalla data di cessazione, attingendo prioritariamente, ove possibile, dalle candidature presentate in sede di avviso pubblico.

7.10. I membri del Consiglio di Amministrazione prestano la loro attività a titolo totalmente gratuito. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente alla precedente.

Art.8– Funzioni del Consiglio di Amministrazione e competenze

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Si riunisce almeno due volte l'anno con ordine del giorno da inviare per conoscenza al Sindaco, il quale può partecipare al Consiglio senza diritto di voto.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

8.3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8.4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere effettuate e svolgersi, ordinariamente, anche in forma telematica mediante strumenti informatici.

8.5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

- approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo da trasmettere al comune e al RUNTS,

- nomina il direttore artistico, esperto di chiara fama, a cui affidare l'ideazione del tema annuale e il coordinamento delle sfilate;
- delibera l'accettazione di nuovi partecipanti (privati o aziende o enti e associazioni che vogliono sostenere il carnevale);
- regolamenta le modalità di svolgimento delle proprie attività e del proprio funzionamento nel rispetto del presente statuto;
- approva, sentito il comitato tecnico (parere obbligatorio ma non vincolante), un regolamento volto a definire i criteri di partecipazione, di selezione e di affidamento della costruzione delle opere allegoriche a soggetti dotati di specifica competenza tecnica, le modalità di assegnazione dei premi e la concessione in uso dei laboratori (cittadella);
- approva il regolamento che disciplina i requisiti dei carri allegorici, i collaudi obbligatori e le coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e che assicuri il rispetto delle norme di sicurezza;
- approva il regolamento volto a disciplinare i criteri di accesso, le modalità di iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'albo dei maestri costruttori e delle imprese artigiane del Carnevale.

Art. 9 - Assemblea dei partecipanti.

9.1. L'Assemblea è composta da tutti i soggetti (persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti) che, condividendo le finalità della Fondazione, abbiano ottenuto la qualifica di "Partecipante" secondo le modalità previste dallo Statuto.

9.2. Convocazione: L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno per l'esame dell'attività svolta. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato con PEC, e-mail o raccomandata

almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione.

9.3. Quorum Costitutivo: In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza (sia in proprio che per delega) della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

9.4. Quorum Deliberativo e Votazione: L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni partecipante ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità del contributo versato. È ammessa la delega scritta ad altro partecipante; ciascun partecipante non può essere portatore di più di 2 deleghe.

9.5. Presidenza e Verbali: L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; qualora anche quest' ultimo sia impossibilitato, da altro componente delegato dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta, e trascritto nel Libro dei Verbali dell'Assemblea, tenuto presso la sede della Fondazione e consultabile da ogni partecipante che ne faccia richiesta. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito web della fondazione.

9.6. L'assemblea rappresenta la sede di confronto tra la il Fondatore, le maestranze e i sostenitori. Essa esercita le seguenti funzioni:

- **Funzioni consultive:**

- esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle linee generali del programma annuale delle manifestazioni presentato dal direttore artistico;

- formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine al miglioramento organizzativo e alla promozione del carnevale;
- viene consultata preventivamente in caso di modifiche sostanziali dello Statuto;

- **Funzioni di supporto**:

- propone al CdA l'attivazione di specifici progetti di raccolta fondi o iniziative di partnership con soggetti privati e istituzioni nazionali;
- valuta le modalità di coinvolgimento del volontariato locale e delle associazioni giovanili nel cerimoniale storico;

- **Funzione di vigilanza sociale:**

- esamina il bilancio di esercizio (preventivo e consuntivo) approvato dal CdA, formulando eventuali osservazioni che il Presidente è tenuto a riferire al Sindaco e al Consiglio comunale;
- monitora l'impatto economico e turistico della manifestazione sul territorio proponendo studi e analisi di settore.

Infine l'Assemblea dei partecipanti nomina tre componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dal presente statuto .

Art. 10–Direttore artistico

10.1. Il Direttore artistico è responsabile della progettazione e della regia dell'immagine culturale della manifestazione.

10.2. È nominato dal Consiglio di Amministrazione previo avviso pubblico volto ad acquisire i curriculum comprovanti la specifica competenza ed esperienza nel settore della gestione di eventi culturali, dello spettacolo e della valorizzazione del patrimonio immobiliare;

10.3. Dura in carica tre anni, rinnovabili.

10.4. Il Direttore artistico in particolare:

a) Elabora la proposta tematica annuale della manifestazione ed il programma generale degli eventi collaterali, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

b) Coordina la realizzazione e gestione dell'evento del Carnevale (sfilate e attività collaterali), assicurando la coerenza stilistica e qualitativa tra i carri allegorici, i gruppi mascherati e le coreografie;

c) Supervisiona i progetti artistici e tecnici dei carri allegorici;

d) Garantisce il rispetto delle norme di sicurezza, dei regolamenti e dei protocolli tecnici;

e) Gestisce i rapporti con le associazioni costruttrici;

f) Presiede il comitato d'indirizzo /tecnico artistico, fungendo da raccordo tra le istanze dei costruttori e gli obiettivi della fondazione;

g) Collabora alla redazione del bando di concorso per i carristi e cura l'attuazione operativa dei bandi relativi ai carri allegorici;

h) Svolge funzioni di direzione tecnica durante l'intero ciclo organizzativo dell'evento.

i) Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea senza diritto di voto, quando si trattano di materie di carattere artistico o culturale.

j) Collabora con il presidente alla promozione dell'immagine del carnevale presso istituzioni, media e partner nazionali ed internazionali;

10.5. Il Direttore risponde al Consiglio di Amministrazione per:

- Conformità artistica e tecnica dei progetti;
- Gestione regolare delle attività assegnate che devono svolgersi nel rispetto

del budget economico assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, pur nell'autonomia decisionale in ordine alle scelte artistiche; non ha poteri di rappresentanza legale né di firma sui contratti, né di spesa autonoma se non nei limiti di eventuali deleghe gestionali espressamente conferite dal Consiglio di Amministrazione per l'attuazione del programma approvato;

- Sicurezza delle strutture impiegate.

10.6. Il rapporto è regolato da un contratto di collaborazione professionale. Il compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, in conformità con le disponibilità di bilancio, la complessità dell'incarico e le norme del codice del terzo settore nel rispetto del Bilancio della Fondazione.

10.7. L'incarico è incompatibile, tra l'altro, con la carica di Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione o fornitore della Fondazione, dell'organo di revisione o partecipante della fondazione.

Art.11–Comitato d'indirizzo/tecnico-artistico

11.1. Definizione e funzioni: Il Comitato Tecnico Artistico (CTA) è l'organo consultivo interno alla Fondazione preposto alla tutela della qualità artistica, scenografica e della coerenza storica della manifestazione. Esso supporta il Consiglio di Amministrazione nella programmazione culturale e nella definizione degli standard qualitativi e di sicurezza dei manufatti allegorici. Il Comitato d'Indirizzo ha **natura esclusivamente consultiva** e **non esercita poteri deliberativi né gestionali**, bensì di supporto al CdA ed al direttore artistico. In particolare:

- Esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in ordine alle materie di

carattere tecnico, artistico ed organizzativo, con particolare riferimento alla progettazione, realizzazione e sicurezza dei carri allegorici e delle manifestazioni connesse all'evento carnevalesco.

- monitora lo stato di avanzamento delle opere presso i laboratori/hangar per assicurare il rispetto dei requisiti artistici previsti in sede di bando.
- collabora con il CdA alla redazione ed all'aggiornamento del regolamento per la realizzazione delle opere allegoriche.

11.2. Composizione: Il Comitato è composto da un numero di membri variabile così determinato:

- n. 2 nominati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di comprovata competenza nei settori delle arti visive, della storia locale, della scenografia, del costume e dell'ingegneria meccanica/strutturale.
- n. 2 delegati per ogni associazione dei carristi-maestri costruttori/contrada designati da ciascun gruppo regolarmente iscritti all'Albo della Fondazione;
- n.1 delegato del Forum dei giovani;
- n.1 delegato della Pro loco.

11.3. A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, una volta insediatosi, provvede a richiedere formalmente ai soggetti, enti ed associazioni aventi titolo, la designazione dei rispettivi rappresentanti, assegnando un termine perentorio di quindici (15) giorni dalla ricezione della richiesta. I rappresentanti dei carristi, del Forum dei giovani e della Pro loco vengono eletti dalle rispettive associazioni o gruppi con verbale di assemblea trasmesso alla Fondazione. Le designazioni così pervenute sono comunicate alla Fondazione, che ne prende atto con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con la quale viene formalmente dichiarata la costituzione

del Comitato d'Indirizzo e approvata la relativa composizione.

11.4. La mancata designazione dei rappresentanti entro il termine indicato non pregiudica la validità della costituzione e dell'operatività del Comitato, né sospende l'attività degli organi della Fondazione

11.5. Il Direttore Artistico della Fondazione assume la Presidenza del comitato tecnico artistico.

11.6. Tutti i membri del CTA restano in carica per la durata del CdA, e possono essere riconfermati.

11.7. L'incarico di membro del Comitato è a titolo gratuito.

11.8. Funzionamento: Il Comitato è convocato dal suo Presidente o su richiesta del Presidente della Fondazione. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. I membri del CTA che rappresentano i carristi devono astenersi dalle votazioni che riguardano direttamente l'assegnazione dei premi in denaro o contributi economici a loro favore per evitare conflitti di interesse.

Art.12–Organo di Controllo (Revisore Unico)

12.1. L'organo di controllo (Revisore Unico) è l'organo di vigilanza contabile e di legittimità, composto da un professionista iscritto nel albo dei revisori legali

12.2.Il Revisore Unico vigila sulla gestione finanziaria, contabile e sull'osservanza delle norme civilistiche e del Codice del Terzo Settore.

12.3.Il Revisore Unico:

- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e

solidaristiche;

- Attesta che il bilancio d'esercizio (preventivo e consuntivo) sia redatto in conformità alle norme vigenti, esprimendo il relativo parere tecnico e contabile;
- Redige una relazione annuale che accompagna il bilancio di esercizio, esprimendo il proprio parere sulla regolarità contabile.

12.4.Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei partecipanti. In sede di prima applicazione, il Revisore Unico è nominato dal Sindaco del Comune e rimane in carica per un periodo massimo di un anno, termine entro il quale l'Assemblea dei partecipanti provvede alla nomina del titolare. In tale sede, l'Assemblea dei Soci può altresì confermare il Revisore Unico precedentemente nominato dal Sindaco.

Art.13–Bilanci e Contabilità

13.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

13.2. Il bilancio deve essere redatto secondo la modulistica ministeriale per gli ETS ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro gennaio di ogni anno.

13.3. Il Consiglio di Amministrazione redige e approva entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri) e dalla relazione di missione che illustra le attività svolte in coerenza con gli scopi statutari

13.4. Il bilancio sociale e il rendiconto devono essere devono essere trasmessi al Comune (Fondatore) per la presa d'atto e pubblicati sul sito web della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli

obblighi di amministrazione trasparente.

Art.14–Scioglimento e Devoluzione Patrimonio

14.1. Cause di scioglimento: La Fondazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile (art. 27), tra cui il raggiungimento dello scopo, l'impossibilità sopravvenuta di conseguirlo o la perdita totale del patrimonio.

14.2. Lo scioglimento anticipato della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, previa inderogabile deliberazione conforme del Consiglio Comunale di Striano. Senza l'atto di indirizzo del Comune, il CdA non può procedere allo scioglimento e alla liquidazione.

14.3. Liquidazione: In caso di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori (d'intesa con il Sindaco). Durante la liquidazione, possono essere compiuti solo gli atti necessari per il pagamento dei debiti residui e la chiusura dei rapporti pendenti.

14.4. Devoluzione del Patrimonio (Vincolo di destinazione): Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo (carri, costumi, immobili, fondi residui) deve essere devoluto, con l’obbligo di destinarlo a finalità di utilità sociale analoghe a quelle della Fondazione o a sostegno di attività culturali e tradizioni locali o a fini di pubblica utilità approvati dal comune con atto consiliare. In ogni caso la devoluzione avverrà ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 117 del 2017 (c.d. Codice Terzo Settore).

14.5. Parere preventivo (Obbligo RUNTS): Trattandosi di un Ente del Terzo Settore (ETS), la devoluzione del patrimonio deve avvenire previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS territorialmente competente, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art.15–Disposizioni Generali

15.1. Le modifiche al presente Statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione mediante apposita deliberazione. Le modifiche statutarie sono subordinate all'approvazione del Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione. Le modifiche così approvate sono successivamente formalizzate con atto pubblico notarile, ai fini della verifica di legittimità e del conseguente deposito e iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ove dovuti ai sensi della normativa vigente.

15.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117/2017, nonché la normativa vigente in materia di ETS e RUNTS.

Allegato “A” allo Statuto della

FONDAZIONE “CARNEVALE STRIANESE – ETS”

Simbolo distintivo ufficiale della Fondazione

La Fondazione adotta quale proprio simbolo distintivo ed identificativo ufficiale la maschera denominata **“Histriano”**, espressione rappresentativa della tradizione storica, culturale ed artistica del Carnevale Strianese. La suddetta maschera costituisce elemento identificativo della Fondazione ed è utilizzata dalla stessa fondazione secondo le modalità previste dallo Statuto.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica ufficiale della maschera “***Histriano***”:



SI TRASMETTE IN ALLEGATO IL PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N. 33 2026 DEL 21.07.2026

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CARNEVALE STRIANESE - ETS

Distinti saluti

L'Organo di Revisione

Dott. Giovanni Gala

COMUNE DI STRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Via Sarno n. 1 - Striano (NA) Cap. 80040

C. F. 01226000634

TEL. 081/8276202 - FAX 081/8276103

PEC: protocollo@pec.comune.striano.na.it

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n.13 del 23/07/2026

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33/2026 DEL 21/07/2026: *APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CARNEVALE STRIANESE – ETS.*

Il Revisore dei Conti
Dott. Giovanni Gala

Giovanni
Gala
23.07.2026
10:44:24
GMT+02:00

Il Revisore dei conti, dott. Giovanni Gala, nominato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 05 marzo 2026, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 234 D. Lgs 267/2000 e s.m.i.:

Vista la richiesta di parere, prot. generale n. 11735/2026 del 21/07/2026, pervenuta tramite posta elettronica,

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2026 del 21/07/2026 formulata dal Comune di Striano, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai rispettivi responsabili di servizi, nella quale si prende atto che l'Amministrazione comunale intende costituire una **Fondazione** avente come finalità la valorizzazione, promozione e organizzazione delle manifestazioni legate al **Carnevale,** quale evento di rilevanza culturale, turistica ed economica per il territorio;

Considerato che
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 16 febbraio 2026, recante *"Atto di indirizzo per l'istituzione di un soggetto giuridico terzo e autonomo per la tutela, la valorizzazione e la promozione della tradizione del Carnevale di Striano",* è stato avviato il percorso finalizzato alla costituzione di una fondazione senza scopo di lucro per la tutela, la valorizzazione e la promozione del Carnevale di Striano quale patrimonio culturale materiale e immateriale della comunità, demandando alla Giunta comunale e agli uffici competenti l'avvio delle attività istruttorie necessarie;
- a seguito della citata deliberazione, gli uffici comunali competenti e l'Amministrazione comunale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, hanno avviato le attività istruttorie finalizzate alla costituzione della Fondazione, predisponendo gli atti necessari e svolgendo, nel contempo, un'attività di confronto e interlocuzione con le associazioni operanti sul territorio.
- la Fondazione Carnevale Strianese – ETS assumerà la tutela, la valorizzazione e la promozione della maschera: "Histriano", preservandone la storicità, il valore identitario e la funzione sociale consolidatasi nel tempo quale patrimonio della comunità strianese;

Ai sensi dell'**art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)**, l'Organo di Revisione è chiamato a esprimere parere preventivo in merito alla costituzione di organismi partecipati, valutando la sostenibilità economico-finanziaria e la coerenza con gli obiettivi dell'ente;

È stata acquisita la **bozza di statuto** della Fondazione, composto di numero venti pagine e numero 15 articoli nel quale vengono ampiamente illustrati: gli scopi e attività, gli Organi della Fondazione e le loro funzioni, il Patrimonio, l'Organo di controllo, i Bilanci e la Contabilità, modalità di scioglimento e Devoluzione del Patrimonio e Disposizioni Generali

Finalità e utilità pubblica
- La Fondazione persegue scopi di interesse generale, coerenti con le competenze comunali in materia di promozione culturale e turistica.

- L'evento Carnevale rappresenta un volano per l'economia locale, con ricadute positive su commercio, artigianato e attrattività turistica.

Aspetti giuridici e statutari

- Lo statuto prevede che il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale conferito dal Comune e dal Fondo di gestione.
 Il Fondo di dotazione comprende i beni, mobili e immobili, conferiti o messi a disposizione gratuitamente dal Comune con vincoli di destinazione d'uso, con oneri di manutenzione ordinaria a carico della Fondazione, il cui valore iniziale è pari a 30.000,00 euro, e comunque non inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 c.d. Codice del terzo Settore (CTS) nonché di rappresentanza negli organi decisionali proporzionata all'apporto.
- Sono disciplinati i meccanismi di controllo, rendicontazione e trasparenza, in linea con la normativa sugli organismi partecipati.

Sostenibilità economico-finanziaria

- Il piano previsionale evidenzia entrate derivanti da contributi pubblici, sponsorizzazioni, bigliettazione e merchandising.
- La quota di partecipazione comunale è compatibile con le previsioni di bilancio e non comporta squilibri finanziari.
- È prevista una gestione separata e tracciabile delle risorse, con obbligo di rendiconto annuale.

Rischi e raccomandazioni

- Si raccomanda di monitorare costantemente i costi di gestione e di diversificare le fonti di finanziamento per ridurre la dipendenza dal contributo comunale.

l'Organo di Revisione

Alla luce della documentazione esaminata e delle verifiche effettuate, **esprime parere favorevole** alla costituzione della Fondazione per il Carnevale, **a condizione** che:

- siano rispettati i limiti di spesa previsti dal bilancio comunale;
- siano garantiti i meccanismi di controllo e rendicontazione;
- sia assicurata la coerenza delle attività con le finalità di interesse pubblico.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.
Marano di Napoli (NA), 23/07/2026

Il Revisore dei Conti
Dott. Giovanni Gala

Giovanni
Gala
23.07.2026
10:44:24
GMT+02:00

COMUNE di STRIANO (Città Metropolitana di Napoli)
GRUPPO CONSILIARE "STRIANO PRIMA di TUTTO"

Proposta Scritta di Emendamento

Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di STRIANO

Oggetto: Proposta di emendamento *sostitutivo* alla proposta di deliberazione Nr.: 33/2026 del 21/07/2026.
Titolo della delibera: APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CARNEVALE STRIANESE -ETS [1]
I sottoscritti Consiglieri Comunali Antonietta Boccia, Antonio Cordella, Giuseppe Maccarone, Antonio Del Giudice, appartenenti al gruppo Consiliare "STRIANO PRIMA di TUTTO", [1]

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto; [1]

Ritenuto opportuno modificare il testo della proposta per le motivazioni seguenti: "consentire la rappresentanza degli attori chiave (rappresentanti dei direttivi delle associazioni dei carristi-maestri costruttori) e delle competenze tecniche e storiche negli organi di gestione (CDA) della Fondazione, bilanciandola con la trasparenza amministrativa.

PROPONE
il seguente Emendamento al testo della delibera in oggetto: [1]

- **Tipo Sostitutivo:**
 «Sostituire del punto n. 7.4 dell' Art.7 – Composizione del Consiglio di Amministrazione dal seguente rigo:
 Essi devono altresì operare in assenza di conflitto di interesse. In particolare:
 - non possono essere nominati soggetti che abbiano liti pendenti con il Comune o con la Fondazione stessa o che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, o di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;
 - non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i dipendenti del Comune che esercitano funzioni di vigilanza o controllo sulla Fondazione, né il Sindaco, i Consiglieri comunali o gli Assessori in carica, né i fornitori della Fondazione.
 - In deroga a quanto previsto per i soggetti portatori di interessi specifici di categoria, può far parte del Consiglio di Amministrazione un numero massimo di 2 rappresentanti designati dai rispettivi direttivi delle associazioni dei carristi-maestri costruttori/contrada.
 - I Consiglieri così designati hanno l'obbligo di astenersi dalla discussione e dalla votazione sulle delibere che riguardano direttamente l'assegnazione di contributi, spazi, servizi o rapporti economici, finanziari o convenzionali tra la Fondazione e le stesse associazioni dei carristi- maestri/contrada.

Data, 29/07/26
Firma dei proponenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***"APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CARNEVALE STRIANESE –ETS"***

Dato atto del seguente resoconto succinto dei principali interventi:
Il Sindaco/Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione dello Statuto della Fondazione Carnevale Strianese ETS e invita l'Assessore Rosa Rega ad illustrarne i contenuti.
L'Assessore Rosa Rega riferisce che lo Statuto è stato oggetto di approfondimento in sede di Commissione consiliare, con la sua condivisione unanime, evidenziando il percorso di confronto svolto con gli uffici comunali e con i rappresentanti del mondo del Carnevale. Illustra le finalità della Fondazione, precisando che la scelta di superare il modello associativo nasce dall'esigenza di dotare il carnevale strianese di una struttura stabile, trasparente e continuativa, in grado di valorizzarne il patrimonio culturale e sociale, favorire la programmazione delle attività e consentire l'accesso a finanziamenti pubblici e privati. L'Assessore evidenzia che la Fondazione sarà un ente senza scopo di lucro, con sede nel Comune di Striano, dotato di propri organi amministrativi e di controllo. Precisa che il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri, di cui due nominati dal Sindaco e tre eletti dall'Assemblea dei partecipanti a seguito di avviso pubblico. Sono inoltre previsti il Direttore Artistico, il Comitato Tecnico Artistico e il Revisore Unico. Viene sottolineata l'istituzione dell'Albo dei Maestri Costruttori quale riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dai carristi nella crescita della manifestazione. L'Assessore conclude evidenziando come la Fondazione rappresenti un importante strumento di tutela e valorizzazione della storia e dell'identità della comunità strianese.
Il Sindaco/Presidente ringrazia l'Assessore Rega per il lavoro svolto, anche di concerto con l'Associazione.
Successivamente prende la parola il **Consigliere Del Giudice**, il quale dichiara preliminarmente di intervenire anche in sostituzione della Consigliera Boccia, assente per motivi familiari, dando lettura di un emendamento sostitutivo predisposto dal gruppo consiliare "*Striano prima di Tutto*" chiedendone l'acquisizione agli atti del Consiglio comunale. Il Consigliere sottolinea l'importanza del Carnevale Strianese quale elemento identitario della comunità locale e manifesta la volontà del gruppo di opposizione di contribuire positivamente alla nascita della Fondazione. Illustra quindi il contenuto dell'emendamento, volto a modificare l'articolo 7.4. Conclude evidenziando che l'emendamento, a giudizio del gruppo proponente, non intende modificare l'impianto complessivo dello Statuto, ma esclusivamente rafforzarne il carattere partecipativo, consentendo ai carristi una rappresentanza diretta all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il testo dell'emendamento viene consegnato al Segretario comunale per l'allegazione alla deliberazione.
Il Sindaco/Presidente precisa che la replica sarà articolata su due distinti profili: un primo di natura politica e un secondo di carattere formale e procedurale, che sarà successivamente affrontato nei termini di competenza. Sotto il profilo politico, anche al fine di evitare possibili strumentalizzazioni rispetto ad un tema di particolare rilevanza per la comunità strianese, il Sindaco evidenzia il valore istituzionale della costituzione della Fondazione Carnevale Strianese, richiamando il percorso di confronto e approfondimento sviluppato nei mesi precedenti con gli uffici comunali, l'Associazione Carnevale. e il notaio incaricato. Precisa che l'assetto organizzativo delineato nello Statuto, con particolare riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione, è stato definito nel rispetto dei principi di equilibrio, partecipazione, trasparenza e imparzialità. Rileva, in particolare, che i carristi risultano già adeguatamente rappresentati nell'Assemblea dei partecipanti, organo cui compete l'elezione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione. Evidenzia pertanto che l'inserimento diretto dei carristi all'interno del Consiglio di Amministrazione potrebbe determinare potenziali situazioni di conflitto di interessi, in considerazione del ruolo gestionale attribuito all'organo amministrativo e della presenza, in capo ai medesimi soggetti, di interessi specifici collegati alla partecipazione alla manifestazione. Il Presidente evidenzia, inoltre, che tutte le scelte organizzative e statutarie sin qui delineate, compresa la modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione da tre a cinque componenti, sono state oggetto di confronto e concertazione con le associazioni di riferimento, anche in accoglimento di specifiche istanze avanzate dalle stesse, e poi concordate con il notaio, con l'obiettivo di garantire la massima partecipazione possibile e un assetto equilibrato della Fondazione.
Il Consigliere Del Giudice precisa che l'emendamento presentato non è volto a perseguire finalità polemiche, bensì a rafforzare il coinvolgimento dei carristi nella *governance* della Fondazione, ritenendo che tale proposta possa costituire un ulteriore elemento di miglioramento. Ribadisce, altresì, il pieno sostegno del

gruppo di opposizione alla costituzione della Fondazione, manifestando la volontà della minoranza di partecipare in maniera attiva e costruttiva al relativo percorso istitutivo, mediante l'apporto di un proprio contributo emendativo, nell'ottica di concorrere al perfezionamento dell'assetto statutario e organizzativo dell'Ente. Conclude dichiarando che, in caso di accoglimento dell'emendamento proposto, il gruppo di opposizione esprimerà il proprio voto favorevole alla costituzione della Fondazione.

Il Consigliere Caldarelli evidenzia che, in realtà, sulla proposta vi era già stata la condivisione in Commissione con il Consigliere Boccia. Precisa inoltre che la partecipazione dei carristi è già garantita attraverso l'Assemblea dei partecipanti, dalla quale vengono individuati tre membri del Consiglio di Amministrazione.

Interviene **l'Assessore Gatti,** il quale richiama gli aspetti di carattere procedurale connessi alla presentazione dell'emendamento, evidenziando come, ai sensi del Regolamento per le adunanze e il funzionamento del Consiglio comunale, e in particolare di quanto previsto dall'art. 40 del medesimo Regolamento, sulle proposte deliberative e sulle relative proposte emendative debbano essere acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile nonché, ove previsto dalla normativa, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria; rileva, pertanto, che, allo stato, non sussistono le condizioni materiali e procedurali per procedere alla tempestiva acquisizione dei predetti pareri, con la conseguenza che l'emendamento, in assenza degli adempimenti prescritti, non può essere ritualmente ammesso alla discussione e alla conseguente votazione. Quanto al profilo politico, rinvia a quanto già rappresentato dal Consigliere Caldarelli, evidenziando che i carristi rappresentano una specifica componente, mentre nella composizione del Consiglio di amministrazione deve essere garantita maggiore imparzialità e terzietà; sottolinea, tuttavia, che il loro ruolo e la loro importanza sono adeguatamente valorizzati dalla previsione della nomina, da parte dell'Assemblea dei partecipanti, della quale fanno parte anche i carristi, di tre componenti del Consiglio di amministrazione. Ribadisce quindi che la Fondazione si configura come un soggetto giuridico stabile, volto a tutelare e valorizzare la storia del Carnevale e a garantirne una prospettiva istituzionale di lungo periodo, invitando il gruppo di opposizione a valutare l'opportunità di sostenere l'impianto complessivo della deliberazione, ritenendo che l'approvazione unanime della Fondazione rappresenterebbe un importante segnale di responsabilità istituzionale nei confronti della comunità e dei carristi, fermo restando che eventuali modifiche potranno essere valutate successivamente, nel rispetto dei necessari passaggi procedimentali.

Il Sindaco rileva che sorprende come un Consigliere di così lunga esperienza non conosca ancora pienamente le modalità di applicazione del Regolamento, avendo presentato un emendamento privo dei necessari pareri, precisando tuttavia che, sul piano politico, è stata garantita un'ampia discussione nel merito. Ritiene che proseguire oltre rischierebbe di alimentare una piccola polemica non utile e sottolinea la volontà condivisa della maggioranza di evitare che la Fondazione avvii il proprio percorso in presenza di elementi di criticità quali quelli che potrebbero derivare dall'emendamento.

Il Consigliere Del Giudice ringrazia il Sindaco per il riconoscimento della propria esperienza politica e successivamente formula un intervento nel quale rappresenta egli stesso che gli emendamenti devono essere depositati per iscritto dai consiglieri proponenti nei termini fissati dal regolamento consiliare prima dell'inizio della seduta o della discussione e che la richiesta dei pareri obbligatori di regolarità tecnica e contabile, se l'impatto incide sulla spesa del Comune, debba essere chiesta tempestivamente. Aggiunge, poi, che i Consiglieri, non essendo necessariamente esperti di diritto amministrativo, ritiene di sentire, con l'assenso del Presidente, il Segretario comunale sugli aspetti giuridici e procedurali. Ribadisce che l'emendamento è volto esclusivamente a introdurre un elemento migliorativo. Conclude dichiarando che, in caso di accoglimento dell'emendamento, il gruppo esprimerà pieno voto favorevole alla costituzione della Fondazione.

Il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, precisa preliminarmente che la valutazione in ordine all'ammissibilità dell'emendamento compete al Presidente del Consiglio. Fornisce quindi chiarimenti in merito all'iter necessario ai fini della ricevibilità degli emendamenti, richiamando la disposizione del Regolamento per le adunanze e il funzionamento del Consiglio comunale, già citata dall'Assessore Gatti, secondo cui, su ogni proposta, anche emendativa, che non costituisca mero atto di indirizzo, devono essere preventivamente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del TUEL, nonché, ove prescritto, il parere dell'Organo di revisione. Il Segretario rappresenta che, nel caso di specie, l'emendamento non è stato corredato dai pareri necessari per essere sottoposto all'esame e alla votazione del Consiglio. Evidenzia che tale interpretazione, conforme alle disposizioni regolamentari, sarà applicata anche in futuro, gravando sul Consigliere proponente l'onere di presentare l'emendamento con modalità e tempistiche tali da consentire l'acquisizione dei pareri prescritti, salvo che si tratti di mero atto di indirizzo. A conferma dell'iter, richiama un precedente in cui la medesima compagine di minoranza aveva presentato un

emendamento, trasmettendolo preventivamente agli uffici a mezzo PEC, sul quale erano stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile. L'emendamento era stato quindi sottoposto all'esame del Consiglio e, per quanto a memoria, in quella circostanza era stato altresì approvato.
Interviene **il Vicesindaco Ferrara**, la quale sottolinea che lo Statuto della Fondazione è il risultato di un lungo percorso di confronto, da ultimo sviluppatosi anche in sede di Commissione consiliare, alla quale ha partecipato la Consigliera di minoranza senza sollevare osservazioni in merito. Auspicando che l'emendamento non assuma carattere strumentale, ringrazia gli uffici, i carristi e l'Associazione Carnevale per il lavoro svolto e per le continue interlocuzioni. Evidenzia, infine, che la previsione statutaria relativa alla composizione degli organi è volta a garantire imparzialità e a prevenire potenziali conflitti di interesse, senza in alcun modo ridimensionare il ruolo fondamentale dei carristi, che restano il fulcro artistico e culturale della manifestazione.
Il Consigliere Cordella respinge ogni ipotesi di strumentalizzazione, ribadendo che l'emendamento è stato presentato con spirito costruttivo e con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente il ruolo dei carristi, prendendo, tuttavia, atto delle osservazioni formulate in ordine agli aspetti procedurali.
Il Sindaco/Presidente chiarisce che la mancata ammissione dell'emendamento è esclusivamente riconducibile all'assenza dei prescritti pareri tecnico-amministrativi e non a valutazioni di natura politica, confermando la disponibilità dell'Amministrazione a valutare eventuali future proposte migliorative, nel rispetto delle procedure previste. Evidenzia, tuttavia, la necessità di procedere all'approvazione del punto nella seduta odierna, non accogliendo le richieste di rinvio, al fine di concludere tempestivamente l'iter e consentire l'espletamento degli adempimenti successivi necessari a garantire la piena operatività della Fondazione nei tempi previsti.

In merito all'emendamento presentato dal gruppo consiliare *"Striano prima di Tutto"*, che viene acquisito agli atti e allegato alla presente deliberazione, il Presidente ne dichiara l'inammissibilità per la mancata acquisizione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per le adunanze e il funzionamento del Consiglio comunale. L'emendamento viene comunque allegato alla presente deliberazione ai soli fini conoscitivi, senza che tale allegazione comporti la sua ammissione alla discussione, alla votazione o all'approvazione.

Non essendovi altri interventi in merito, si procede alla votazione della proposta di deliberazione in oggetto.
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano, dando atto che risultano **assenti n. 3 Componenti (Santolo SORVILLO, Sonia CRISCUOLO e Antonietta BOCCIA).**

VOTI FAVOREVOLI N. 7
CONTRARI N. 0
ASTENUTI N. 3 (DEL GIUDICE, CORDELLA e MACCARONE)

DELIBERA

1. **Di approvare** l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***"APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CARNEVALE STRIANESE –ETS",*** sia nella parte narrativa che dispositiva ed i relativi allegati;
2. **Di dichiarare,** con successiva votazione palese avente il medesimo esito di quella principale, ritenuta l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Striano

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CARNEVALE STRIANESE -ETS

Il Dirigente del SERVIZIO AFFARI GENERALI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Striano, 21/07/2026

Il Dirigente del
SERVIZIO AFFARI GENERALI

BIAGIO MINICHINI

Firmato da
biagio minichini
21/07/2026 17:13:30

Comune di Striano

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CARNEVALE STRIANESE -ETS

Il Dirigente del SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Striano, 21/07/2026

Il Dirigente del
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

ANGELA DE ROSA

Firmato da
ANGELA DE ROSA
21/07/2026 17:14:33

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
GIULIO GERLI

Segretario Comunale
GIOVANNI MAZZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Striano, 11/08/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 29/07/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Striano, 11/08/2026